**Istituto Comprensivo Statale "Gaetano Salvemini"**

Via Negarville, 30/6 – 10135 – Torino ☎ Tel. 011.01120950
e-mail:TOIC82000L@ISTRUZIONE.IT - TOIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 97602000016

# Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

## Sommario

Sommario 1
Premesse 2
**Titolo I – Disposizioni generali**
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 2
Art. 2 - Glossario comune sull'IA secondo il Regolamento UE 2024/1689 3
Art. 2.a – Livelli generali per la valutazione del rischio 5
Art. 2.b – Previsione di utilizzo di sistemi di IA per la scuola 5
Art. 3 – Principi etici e di utilizzo 7
**Titolo II – Utilizzo dell'IA da parte del personale scolastico**
Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti 7
Art. 5 – Uso dell'IA per attività amministrative e gestionali 8
Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale 8
Art. 7 – Responsabilità e limiti per il personale 9
**Titolo III – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti**
Art. 8 – Utilizzo didattico dell'IA da parte degli studenti 9
Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso degli strumenti di IA 10
Art. 10 – Originalità dei lavori, plagio e dichiarazione d'uso dell'IA 10
Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie 10
**Titolo IV – Sicurezza, privacy e disposizioni finali**
Art. 12 – Divieti espliciti nell'utilizzo dell'IA 11
Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica 12
Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 13
Art. 15 – Monitoraggio, aggiornamento e revisione del Regolamento 13
Art. 16 – Pubblicazione e entrata in vigore 14

## Premesse

**IN CONSIDERAZIONE**

del cambiamento epocale che lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale sta apportando a tutti i livelli della nostra società, dei vantaggi e degli svantaggi che dal suo utilizzo ne potrebbero derivare, ma soprattutto il contributo d'innovazione che questi sistemi potranno offrire al lavoro didattico ed educativo delle presenti e future generazioni, la scuola si pone obiettivi cruciali, quali: quello di facilitare e di aumentare la conoscenza e la strumentazione innovativa a supporto del docente e del discente; quello di evitare che la nuova forma di intelligenza soppianti o riduca la capacità e il potenziale di quella umana che l'ha generata.

**VISTO**

il Regolamento UE 2024/1689 entrato in vigore formalmente il 1° agosto 2024, con le disposizioni riguardanti i sistemi di IA classificati come «a rischio inaccettabile» dal 2 febbraio 2025, con l'applicazione delle regole sui modelli di IA per finalità generali e altre disposizioni entrate in vigore dal 2 agosto 2025, ed in particolare l'art. 4, che richiede a fornitori e utilizzatori di sistemi di Intelligenza Artificiale di garantire un'adeguata formazione in materia, (si userà l'abbreviazione, da ora in avanti indicata come sigla «IA»), al personale e agli utenti;

**CONSIDERATA**

la necessità di regolamentare l'uso degli strumenti di IA in ambito scolastico, assicurandone un impiego etico, sicuro e conforme a tutte le normative vigenti;

**La Dirigente scolastica, il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti,**

nella seduta del 17/12/2025, con delibera n. ___, approvano il seguente Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

## Titolo I – Disposizioni generali

### Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, al personale amministrativo (ATA), agli alunni, nonché alle rispettive famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative dell'Istituto Comprensivo Salvemini Colombo.

2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'IA all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un impiego etico, sicuro e rispettoso di tutte le normative vigenti.

3. Gli obiettivi del Regolamento sono:

    - favorire l'innovazione nella pratica didattica;

    - favorire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA promuovendo la formazione del personale e alunni nonché di qualsiasi altra persona che si

occupi del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto (art. 4 del Regolamento UE 2024/1689 , https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai);

- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nelle attività gestionali della scuola;

- creare uno spazio di lavoro adatto agli alunni, ai docenti e a tutti gli attori coinvolti nel funzionamento della scuola, ossia figure tecniche, gestionali e dirigenziali al fine di permettere loro di operare in sintonia con lo spirito del Regolamento d'Istituto e in totale sicurezza;

- sviluppare un sistema di monitoraggio costante delle innovazioni in ambito IA valorizzando un approccio critico al suo utilizzo da parte del personale scolastico e degli alunni, contrastando, al contempo, il fenomeno dell'utilizzo acritico da parte delle nuove generazioni di alunni e le loro famiglie.

- garantire la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali di studenti, famiglie e personale scolastico; o prevenire rischi legati a plagio, manipolazione e pregiudizi algoritmici (bias).

## Articolo 2 - Glossario comune sull'IA secondo il Regolamento UE 2024/1689

I. **«Sistema di IA»** è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

II. **«Rischio»** è la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.

III. **«Fornitore»** è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.

IV. **«Deployer»** (distributore / implementatore) è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

V. **«Operatore»** è un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore.

VI. **«Uso improprio ragionevolmente prevedibile»** è l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile.

VII. **«Dati biometrici»** sono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici.

VIII. **«Identificazione biometrica»** è il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati.

IX. **«Categorie particolari di dati personali»** sono le categorie di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento Ue 2016/679, all'art. 10 della Direttiva Ue 2016/680 e all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento Ue 2018/1725.

X. **«Sistema di riconoscimento delle emozioni»** è un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici.

XI. **«Sistema di categorizzazione biometrica»** è un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive.

XII. **«Dati personali»** sono i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679.

XIII. **«Alfabetizzazione in materia di IA»** sono le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare.

XIV. **«Deep fake»** è un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona.

XV. **«Modello di IA per finalità generali»** è un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

XVI. **«Deep web»** è l'insieme di tutte le pagine internet che non sono indicizzate dai motori di ricerca convenzionali, (es. google, firefox, edge, etc.). Include database privati, caselle di posta elettronica, sistemi bancari online e tutto ciò che richiede un login.

XVII. **«Dark web»** è una quota parte della rete internet definita precedentemente come «deep web», non indicizzata dai motori di ricerca convenzionali, accessibile solo tramite browser specializzati che richiedono software specifici per accedervi per

garantire l'anonimato di chi vi accede e ne usufruisce. Esempi: estensioni come ".tor", ".onion".

## Articolo 2.a – Livelli generali per la valutazione del rischio

I. **«Rischio inaccettabile»** sono tecnologie vietate, in quanto incompatibili con i diritti fondamentali. Esempi: software per il «social scoring» che valutano o classificano le persone in base al loro comportamento sociale, software per la manipolazione comportamentale dannosa che usano tecniche subliminali, sistemi per l'identificazione biometrica remota in tempo reale, sistemi di classificazione biometrica basati su dati sensibili, software per il riconoscimento delle emozioni, sistemi di «polizia predittiva» basati sulla profilazione individuale, software per lo «scraping» ovvero la raccolta indiscriminata di un'ampia quantità di immagini facciali da fonti pubbliche per creare database di riconoscimento facciale.

II. **«Alto rischio»** sono applicazioni consentite ma soggette a requisiti molto stringenti, perché possono incidere su ambiti sensibili come istruzione, lavoro o salute. Esempi: software per la valutazione degli elaborati degli alunni, sistemi per la selezione e il reclutamento del personale, software per la valutazione delle prestazioni e promozioni del personale, programmi che erogano diagnosi cliniche e/o che prendono decisioni cliniche autonome.

III. **«Rischio limitato»** sono sistemi che richiedono obblighi di trasparenza. Esempi: chatbot e assistenti virtuali che forniscono informazioni all'utenza e che devono dichiararsi come IA, sistemi di raccomandazione online atti a suggerire servizi e prodotti, sistemi di manipolazione e generazione di immagini, machine learning e sistemi di editing per la manipolazione e generazione di testi, sistemi per il riconoscimento delle emozioni in contesti scolastici controllati.

IV. **«Rischio minimo o nullo»** sono applicazioni libere, considerate sicure per gli utenti. Esempi: filtri anti-spam, correttori automatici ortografici e grammaticali, giochi basati su IA, motori di ricerca implementati con IA.

## Articolo 2.b – Previsione di utilizzo di sistemi di IA per la scuola

Nel nostro Istituto si potrebbero presentare i seguenti casi di utilizzo di sistemi di IA, essi ricadono nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento UE 2024/1689.

Nota bene:

- I livelli di rischio andranno implementati ogni qualvolta saranno resi disponibili nuovi sistemi e categorie di sistemi IA.

- I sistemi classificati come ad «Alto rischio» richiedono sempre l'approvazione del Dirigente Scolastico o del personale tecnico/gestionale prima di poter essere usati. Sono responsabili dell'utilizzo di tali strumenti i docenti che coinvolgono tali sistemi IA nelle specifiche attività didattiche. Per prendere questa decisione, il Dirigente

Scolastico potrà avvalersi del Responsabile per la digitalizzazione e l'IA, e/o da esperti di settore esterni come consulenti.

- I sistemi con «Rischio limitato» devono essere costantemente supervisionati e analizzati criticamente dal docente che li ha proposti al Consiglio di Classe; i due soggetti ne condividono la responsabilità d'utilizzo. I benefici ottenuti dal loro uso devono essere documentati e valutati in base alla loro efficacia, al fine di creare nuove linee guida (protocolli e buone pratiche) per l'innovazione didattica.

- I sistemi classificati con «Rischio minimo o nullo» devono essere supervisionati e analizzati criticamente e sotto la responsabilità di chi li utilizza, sia che sia un docente o un alunno/famiglia, a seconda delle necessità.

1. Alto rischio - Lettura dei dati biometrici, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Ue o Nazionale ne permette l'uso:

    - i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;

    - i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

2. Alto rischio - Istruzione e formazione professionale:

    - i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;

    - i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare i risultati dell'apprendimento**, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

    - i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere**, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

    - i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

3. Rischio limitato - Assistenza e supporto alla didattica e alle educazioni:

    - i sistemi per la manipolazione e generazione di testi, immagini, musica, canzoni, esercizi, etc.;

4. Rischio nullo - Assistenza e supporto alla didattica e alle educazioni:

    - i sistemi per la ricerca di documenti, articoli, immagini, significati, traduzioni;

- sistemi di supporto alla traduzione e vocalizzazione di lemmi o intere locuzioni in lingua straniera ignota all'interlocutore, che sia un alunno o un genitore di recente immigrazione;

5. Rischio nullo - Comunicazione e promozione delle attività della scuola e dell'offerta formativa:

   - generazione di video-messaggi multilingue per la promozione delle caratteristiche e delle attività finalizzate al reclutamento di nuovi iscritti presso il nostro Istituto.

## Articolo 3 – Principi etici e di utilizzo

1. L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela della privacy.

2. L'Intelligenza Artificiale non può in alcun caso sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto e con il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrandosi con la progettualità didattica senza snaturarne gli obiettivi pedagogici.

4. L'impiego di sistemi di IA non deve generare discriminazioni nei confronti di alcuno studente né condizionamenti impropri sul loro sviluppo educativo.

5. L'utilizzo dell'IA dev'essere volto al miglioramento e all'implementazione di buone pratiche didattico-educative per la scuola.

# Titolo II – Utilizzo dell'IA da parte del personale scolastico

## Articolo 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative e adottando un approccio consapevole, analitico e mai meramente passivo o acritico.

2. Gli strumenti di IA possono essere impiegati, ad esempio, per personalizzare i percorsi di apprendimento, analizzare il rendimento degli studenti o elaborare materiali didattici; in ogni caso tali strumenti non devono sostituire il giudizio critico e la valutazione insostituibile del docente.

3. È vietato l'utilizzo dell'IA per automatizzare integralmente la correzione di verifiche o compiti senza supervisione e controllo da parte del docente.

4. L'uso di strumenti di IA da parte dei docenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (in particolare in materia di protezione dei dati personali) e delle disposizioni interne della scuola relative a privacy e sicurezza.

5. I docenti devono tenere conto delle limitazioni contrattuali relative all'età degli alunni stabilite dalle piattaforme di IA e dalle norme vigenti: eventuali attività didattiche con strumenti di IA vanno adeguate all'età degli alunni coinvolti.

6. La scelta degli strumenti di IA da utilizzare in classe deve essere coerente con quanto previsto nel PTOF in merito all'innovazione didattica e all'adozione di materiali digitali, seguendo le procedure di approvazione eventualmente stabilite dall'Istituto.

7. L'impiego di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi a carico degli studenti o delle famiglie, salvo che tali costi siano stati esplicitamente approvati dall'Istituto secondo le procedure amministrative vigenti.

## Articolo 5 – Uso dell'IA per attività amministrative e gestionali

1. Il personale amministrativo e tecnico può utilizzare strumenti di IA per migliorare l'efficienza dei processi organizzativi e gestionali (es. smistamento di informazioni, analisi di dati amministrativi), purché tale utilizzo avvenga nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) e delle policy di sicurezza informatica dell'Istituto.

2. L'IA non può essere impiegata per assumere decisioni automatizzate che producano effetti diretti sugli studenti o sul personale (es. esiti scolastici, provvedimenti disciplinari, gestione del personale) senza una supervisione e validazione umana.

3. L'uso di strumenti di IA per la produzione di documenti ufficiali, atti o comunicazioni istituzionali deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche, in particolare in materia di privacy, sicurezza dei dati e tutela dell'infrastruttura informatica.

4. La responsabilità legale e contenutistica di ogni atto o documento prodotto con il supporto dell'IA rimane in capo alla persona fisica (dirigente, docente o impiegato) che ha utilizzato lo strumento e ha disposto la generazione di detto contenuto.

5. Analogamente, la responsabilità finale di ogni decisione amministrativa o gestionale resta in capo alle persone fisiche competenti, anche quando esse si siano avvalse di strumenti di IA come supporto nel processo decisionale.

## Articolo 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. L'Istituto promuove percorsi di formazione e aggiornamento sull'IA rivolti ai docenti e al personale ATA, al fine di svilupparne competenze digitali e conoscenze sull'uso consapevole di tali strumenti. Tali attività formative potranno estendersi anche agli studenti, con modalità adeguate all'età, e prevedere il coinvolgimento delle famiglie per diffondere una cultura dell'IA responsabile.

2. La formazione dovrà includere almeno: o l'utilizzo sicuro e appropriato degli strumenti di IA in ambito didattico e amministrativo; o principi etici e responsabilità nell'uso dell'IA, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali e alla non

discriminazione; o strategie per prevenire il plagio, l'abuso o l'uso improprio degli strumenti di IA da parte di studenti e personale.

3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni, enti di ricerca o istituzioni accademiche per garantire un costante aggiornamento del personale sulle evoluzioni tecnologiche e le migliori pratiche nell'utilizzo dell'IA in ambito educativo.

### Articolo 7 – Responsabilità e limiti per il personale

1. Il personale scolastico che utilizza in modo improprio gli strumenti di IA, violando le disposizioni del presente Regolamento, può essere soggetto a provvedimenti disciplinari secondo le norme contrattuali e legislative vigenti.

2. È fatto divieto al personale utilizzare sistemi di IA per attività di sorveglianza occulta degli studenti o per la raccolta di dati personali sensibili sugli stessi senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico e nel rispetto delle normative sulla privacy.

## Titolo III – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

### Articolo 8 – Utilizzo didattico dell'IA da parte degli studenti

1. Gli alunni possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi didattici ed educativi, e sempre sotto la guida o la supervisione di un docente. L'utilizzo dell'IA deve quindi integrarsi con le attività scolastiche solo come supporto all'apprendimento, nei modi e nei tempi indicati dagli insegnanti.

2. È espressamente vietato agli alunni utilizzare l'IA per svolgere automaticamente compiti, temi, tesine, traduzioni, verifiche o altri elaborati scolastici senza autorizzazione del docente. Qualunque attività didattica deve riflettere l'impegno personale dello studente e l'IA può essere eventualmente impiegata solo con il permesso e secondo le indicazioni dell'insegnante (ad esempio per ricerche guidate o esercitazioni).

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, l'eventuale utilizzo diretto di strumenti di IA da parte dei bambini è consentito solo a scopo dimostrativo o ludico-educativo e avviene sempre in forma mediata, con la costante presenza e supervisione dell'insegnante. In tali contesti, l'IA può essere presentata come curiosità o gioco didattico, ma i bambini non devono interagire autonomamente con sistemi di IA senza guida.

4. Nel caso di alunni con disabilità certificata, disturbi specifici dell'apprendimento o altri bisogni educativi speciali, ogni uso dell'IA deve essere opportunamente formalizzato nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) o nei Piani Didattici Personalizzati (PDP), così da garantire continuità e coerenza dell'azione educativo-didattica. Particolare attenzione deve essere posta nell'adottare tutte le necessarie misure a tutela degli interessati, specialmente in situazioni di disabilità intellettiva o altre condizioni di vulnerabilità. Dispositivi di tutoraggio e personalizzazione del percorso di apprendimento possono costituire strumenti compensativi innovativi e flessibili, in grado non solo di potenziare l'autonomia degli alunni e contribuire a rimuovere le barriere di accessibilità e lo stigma a volte percepito, ma anche di migliorare l'inclusione nei contesti educativi, sociali e lavorativi, evidenziando le strategie progettate per soddisfare i bisogni educativi e promuovere il coinvolgimento attivo.

## Articolo 9 – Limitazioni d'età per l'uso degli strumenti di IA

1. L'accesso degli alunni ai diversi strumenti di IA deve avvenire nel rispetto delle limitazioni d'età stabilite dalle aziende fornitrici e dalle linee guida ministeriali. La scuola si atterrà scrupolosamente a tali vincoli: ad esempio, se un servizio di IA è riservato a utenti di almeno 13 o 16 anni (nel caso di alunni ripetenti e di nuovo inserimento), gli alunni al di sotto di tale età non vi potranno accedere direttamente.

2. Per gli alunni minorenni l'utilizzo di piattaforme e applicazioni di IA che prevedono la registrazione di un account personale deve avvenire solo previa acquisizione del consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, in conformità a quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy italiano per i minori di anni 14.

## Articolo 10 – Originalità dei lavori, plagio e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli alunni sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e anticipato se, e in quale misura, hanno utilizzato strumenti di IA nella redazione dei propri elaborati scolastici (compiti, ricerche, presentazioni, ecc.). Il docente ha facoltà di richiedere allo studente di dettagliare il tipo di aiuto ricevuto dall'IA e di fornire evidenze dell'apporto personale nello svolgimento del lavoro.

2. L'utilizzo di sistemi di IA per produrre elaborati presentandoli come originali senza dichiararne l'uso costituisce a tutti gli effetti plagio e violazione delle norme scolastiche sulla correttezza nello studio. Tale condotta sarà pertanto sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina di Istituto (ad es. con valutazioni negative dell'elaborato e provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità).

3. I docenti, dal canto loro, definiranno criteri chiari e comunicheranno ai gruppi classe le modalità considerate legittime di utilizzo dell'IA nei lavori scolastici, distinguendole dalle fattispecie di utilizzo scorretto. In questo modo sarà esplicitato agli studenti il confine tra un impiego dell'IA ammesso (ad esempio come strumento di supporto o ricerca) e un impiego non ammesso perché lesivo dell'apprendimento o dell'originalità del lavoro.

### Articolo 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Ciascun alunno è direttamente responsabile dei contenuti da lui prodotti avvalendosi di strumenti di IA. È dovere dell'alunno utilizzare tali strumenti in maniera conforme alle regole scolastiche e ai principi etici, assumendosi la responsabilità di quanto presentato come proprio lavoro.

2. Le famiglie (genitori o tutori legali) sono chiamate a vigilare sull'uso delle tecnologie di IA da parte dei propri figli al di fuori dell'ambito scolastico. In particolare, i genitori sono responsabili di eventuali utilizzi impropri di strumenti di IA effettuati dai minori sotto la loro tutela al di fuori della scuola, e sono pertanto incoraggiati a partecipare alle iniziative di formazione sull'uso consapevole dell'IA organizzate dall'Istituto, così da poter guidare e controllare adeguatamente i figli anche in contesti domestici.

## Titolo IV – Sicurezza, privacy e disposizioni finali

### Articolo 12 – Divieti espliciti nell'utilizzo dell'IA

Al fine di tutelare la comunità scolastica, si elencano di seguito alcuni divieti espliciti in materia di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto Comprensivo:

1. È vietato utilizzare sistemi di IA in modo da sostituire o simulare il ruolo dell'insegnante nel processo educativo e valutativo (esempio: lasciare che sia l'IA a interagire autonomamente con la classe o a decidere le valutazioni degli studenti).

2. È vietato utilizzare l'IA per automatizzare integralmente la valutazione degli apprendimenti (correzione di verifiche, test o compiti) senza alcuna supervisione da parte del docente. Qualsiasi supporto dell'IA in ambito valutativo deve essere subordinato al controllo e al giudizio finale dell'insegnante.

3. È vietato agli alunni usare strumenti di IA per svolgere in maniera fraudolenta compiti, versioni, esercizi, temi, tesine, prove d'esame o altre attività valutative, eludendo così lo sforzo di apprendimento personale.

4. È vietato impiegare strumenti di IA per finalità di sorveglianza degli studenti o per monitorarne lo stato emotivo/comportamentale, così come per raccogliere dati personali o sensibili sugli studenti stessi senza aver ottenuto le dovute autorizzazioni e senza il rispetto rigoroso delle norme sulla privacy.

5. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano l'inserimento di dati biometrici (come impronte digitali, riconoscimento facciale, analisi vocale avanzata) o di altri dati personali altamente sensibili, così come strumenti che effettuino profilazione automatica di studenti o docenti, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati in conformità alle leggi vigenti.

6. È vietato immettere o caricare informazioni personali riferite agli alunni, famiglie o membri del personale scolastico (es. nomi, immagini, dati anagrafici, informazioni sanitarie o di contatto) in piattaforme di IA esterne non verificate, senza autorizzazione e senza adeguate garanzie sul trattamento di tali dati.

7. È vietato utilizzare l'IA nell'ambito di elaborati o progetti scolastici senza dichiararlo apertamente quando richiesto: ogni contributo significativo fornito dall'IA in un lavoro presentato dallo studente deve essere esplicitato, come stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. 8. È vietato consentire l'accesso a strumenti di IA a studenti che non abbiano raggiunto l'età minima prevista per il loro utilizzo, oppure senza aver raccolto il consenso dei genitori per gli studenti minorenni, in violazione di quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.

## Articolo 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'utilizzo di qualsiasi sistema di IA all'interno dell'Istituto deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). I dati personali degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico devono essere trattati con la massima cautela: eventuali funzionalità di IA che comportino trattamento di dati personali potranno essere attivate solo se conformi alle suddette normative e previa informativa agli interessati, quando necessaria.

2. È vietato adottare o utilizzare strumenti di IA che richiedano la raccolta di dati biometrici o di categorie particolari di dati personali (dati sensibili) degli utenti, o che possano profilare in modo invasivo alunni e docenti, salvo specifica autorizzazione e verifica da parte del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Istituto. In generale, l'introduzione di sistemi di IA dovrà avvenire privilegiando soluzioni che minimizzino l'uso di dati personali (principio di minimizzazione dei dati).

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell'Istituto deve valutare preventivamente ogni nuovo strumento di IA che si intende utilizzare nella scuola, verificandone la conformità alle norme privacy e la presenza di adeguate misure di sicurezza a tutela dei dati dando tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico e successivamente agli organi collegiali, tecnici e di governo. L'eventuale adozione di un sistema IA sarà autorizzata dalla scuola solo dopo il parere favorevole del DPO e, se del caso, l'effettuazione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) secondo il GDPR.

4. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le policy di sicurezza informatica dell'Istituto anche nell'utilizzo degli strumenti di IA: ciò include l'uso di credenziali sicure, il divieto di condividere account o risultati generati dall'IA contenenti dati riservati, e la segnalazione immediata al personale tecnico di eventuali incidenti informatici o anomalie riscontrate nell'uso di sistemi di IA.

## Articolo 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione e l'utilizzo di sistemi di IA nella scuola devono essere accompagnati da una valutazione dei rischi potenziali per gli alunni e lavoratori, da integrare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) d'Istituto. In particolare, saranno valutati i rischi legati a: o Stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA: ad esempio, possibili carichi di lavoro aggiuntivi o difficoltà di adattamento alle nuove tecnologie, che potrebbero causare affaticamento, stress o necessità di supporto formativo aggiuntivo; o Cybersecurity e protezione dei dati: ad esempio, vulnerabilità informatiche introdotte da nuovi software di IA, possibili accessi non autorizzati o perdite di dati, e in generale ogni minaccia alla sicurezza delle informazioni della scuola.

2. Il DVR dell'Istituto dovrà essere aggiornato periodicamente, e comunque ogni volta che vengano introdotti nuovi sistemi di IA significativi, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (ove previsto). In base ai risultati della valutazione, dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e protezione (es. formazione aggiuntiva, misure tecniche di sicurezza, supporto al personale) per mitigare i rischi individuati.

## Articolo 15 – Monitoraggio, aggiornamento e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a monitoraggio costante da parte dell'Istituto. Esso potrà essere aggiornato o integrato ogni qualvolta si renda necessario adeguarlo all'evoluzione normativa o tecnologica in materia di Intelligenza Artificiale, nonché in base alle evidenze che emergeranno dalla sua applicazione pratica nella vita scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, l'Animatore digitale, il Responsabile per la digitalizzazione e l'IA e il DPO, effettueranno verifiche periodiche sull'efficacia e sull'adeguatezza del Regolamento. Sulla base di tali verifiche, potranno essere proposte modifiche o integrazioni da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto, seguendo le procedure previste dallo Statuto e dalle norme in vigore.

## Articolo 16 – Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, viene pubblicato all'Albo online dell'Istituto e sul sito web istituzionale, in un'area accessibile a tutta la comunità scolastica. Di tale pubblicazione viene data comunicazione a docenti, personale, studenti e famiglie tramite circolare interna.

2. Il Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online dell'Istituto. Da tale momento tutte le disposizioni in esso contenute diventano vincolanti per l'intera comunità scolastica.

Data dell'approvazione

Torino, lì 17/12/2025

*Il Dirigente Scolastico*

Dott.ssa Barbara Floris

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93